

235-

245

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

«RES VENIT AD TRIARIOS»
OMAGGIO A JOHANNES IRMSCHER

estratto

30

2002

JOVENE EDITORE NAPOLI

Università di Camerino

zione del diritto romano».

ogrossi Colognesi, Pie-
o Schipani.

G. Maniscalco Basile
o C. Masi Doria
A. Mastino
A. McClintock
F. Mercogliano
E. Montanari
C. Nitsch
C. Pitsakis
J. Platschek
S. Puliatti
N. Rampazzo
F. Reduzzi Merola
F. Salerno
P. Santini
P. Siniscalco
E. Spiezia
F. Sturm
C. Trocini
M. Vari
F. Zunica

Carla Masi Doria;
istina Vano
Paola Santini

1. La monografia di recente pubblicata da Hans-Jörg Roth¹ si inserisce nella consistente produzione scientifica² dedicata ad Alfeno Varo e i suoi *Digesta*, rientrando, così, nella autorevole tradizione romanistica che, iniziata con Franz Wieacker³ e continuata dalla scuola del suo allievo Joseph Georg Wolf, mira alla ricostruzione stratigrafica dei testi delle opere dei giuristi romani⁴ e delle tecniche decisionali da essi utilizzate.

Il volume, tuttavia, sembra trarre una certa originalità soprattutto dal metodo d'indagine adottato dall'autore, che non analizza unicamente gli argomenti trattati nell'opera di Alfeno, ma si pone l'obiettivo di indagare globalmente sulla formazione del giurista romano, sull'influenza di Servio Sulpicio Rufo, sul carattere della sua opera e sulla storia del testo, di cui si conoscono due epitomi nell'ambito della letteratura giuridica romana — l'una anonima e l'altra attribuita a Paolo — recepite nei *Digesta* giustinianeï. Tale metodo acquista particolare rilievo in quanto strumentale all'intento dell'a. che sostiene la fedeltà al testo alfeniano dei frammenti pervenutici e, quindi, la rilevanza del contributo del giurista ai fini della conoscenza del diritto romano, fondamento della tradizione europea del diritto privato.

2. La divisione settoriale degli argomenti nel libro in tre parti e in puntuali paragrafi, chiusi sempre da sintetiche conclusioni, appare lineare e chiara: infatti, rende estremamente razionale la trattazione del tema ed agevole la lettura, anche se la mancanza di un indice bibliografico non facilita la consultazione di alcune citazioni.

Una prefazione introduce il lettore nello stato delle ricerche sull'opera alfeniana e nel piano della monografia («Gegenstand, Absicht und Plan der Untersuchung», p. 15-17). Seguono: la descrizione delle poche e spesso contraddittorie notizie pervenuteci sulla vita del giurista che ne hanno reso non sempre agevole l'identificazione («*Publius Alfenus Varus: Die Lebensdaten*», p. 17-20); della tradizione manoscritta e della struttura dei *Digesta* («*Zur Überlieferung der Digesta*», p. 20-23), e del rapporto con il maestro, Servio Sulpicio Rufo («*Servius und Alfenus*», p. 23-25).

La prima parte («*Die Digesta Alfens und ihre Epitomae*», p. 26-101), è interamente dedicata al testo dei *Digesta* ed in particolare all'analisi della struttura dei *responsa* in esso contenuti ed ai frammenti perve-

* A proposito di Hans-Jörg Roth, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, «Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Neue Folge, 32» (Berlín, Duncker & Humblot, 1999) p. 211.

nutici attraverso le epitomi. Nel I paragrafo sono analizzate le «Einfache Entscheidungen» classificate in decisioni senza motivazione; decisioni con breve motivazione; e decisioni con motivazione dettagliata. Vi si analizza una ricca casistica, da cui si può facilmente dedurre l'identità dello schema espositivo dei frammenti dei *responsa* contenuti in entrambe le epitomi⁵ e recepiti nei *Digesta* giustiniani. Tale schema è costituito da tre elementi essenziali caratterizzati da una sintassi chiara e lineare: la descrizione dettagliata del caso, l'indicazione sintetica della *quaestio* ed, infine, la decisione relativa. L'omogeneità delle caratteristiche stilistico-formali dei *responsa* è, secondo Roth, un dato essenziale che indicherebbe una origine comune in Alfenone, confermata dal fatto che le epitomi non risultano derivare l'una dall'altra. Nel II paragrafo sono analizzati i testi classificati in *responsa* senza *quaestio*; decisioni nella forma indiretta; decisioni trasfuse nella forma diretta; e frammenti sparsi. Anche in questa parte, si analizza una casistica molto varia⁶ dalla quale si può dedurre che i testi dei frammenti privi dello schema tipico dei *responsa* non lasciano intravedere alcuna aggiunta degli epitomatori risultando, così, semplicemente abbreviati dai compilatori.

La seconda parte («Der Werkcharakter der *Digesta*», p. 102-179), è interamente dedicata alla descrizione del carattere dell'opera di Alfenone. Nel I paragrafo si valutano le distinzioni didattiche contenute nei *Digesta*. Dall'analisi di casi specifici⁷ si deduce che la *distinctio* non sembra essere altro che un artificio letterario adottato dal giurista. Questa tecnica, infatti, consentiva una presentazione dettagliata del caso giuridico, utile ai fini di una impostazione chiaramente didattica. Qui la *distinctio* appare una descrizione puntuale appunto dei criteri formali adottati nella narrazione dei singoli casi, dei quali Alfenone rende facilmente comprensibile l'elemento fattuale e l'aspetto giuridico. Ciò spiegherebbe perché i *Digesta* alfeniani non siano considerati una raccolta di casi utili alla prassi, bensì una vera forma di rappresentazione letteraria a fini didattici di casi giuridici. Nel II paragrafo si valutano alcune distinzioni concettuali, quali quelle derivate dall'analisi del ben noto caso della nave di Saufeio⁸ e della distinzione *rerum locatarum/ rerum depositarum*. Nel III paragrafo si considerano altre forme espositive e si analizzano, infine, principi giuridici⁹, richieste¹⁰ e argomentazioni retoriche¹¹.

La terza parte (p. 180-205) è interamente dedicata alla palinogenesi ed alla storia del testo dei *Digesta* ed, infine, alle considerazioni conclusive. Nel I paragrafo si analizzano i testi e la struttura dell'epitome paolina e dell'epitome anonima. Dalla rassegna dei frammenti oggetto di interpolazioni pregiustiniane¹² si può argomentare che le aggiunte, in gran numero imprecise e superflue, non rientrerebbero negli scopi dei compilatori che avrebbero, pertanto, lasciato pressoché intatti i testi alfeniani. Per l'epitome anonima si menziona, in particolare, il caso contenuto in Alf. 5 *dig.* D. 35.1.27 ove la decisione alfeniana sarebbe stata modificata. Ma se questa modifica sia stata introdotta dai compilatori o se risalga ad un periodo precedente rimarrebbe un problema aperto. Nel II paragrafo l'a. ricorda i tentativi della dottrina di ricostruire il testo, soffermandosi

sull'a
be co
parag
affron
mi; i
dei D
zion
dice

rico
di A
un
mar
nes
ebb
nel
cio
tiss
su
sti
po
me
qu
fe
un
co
ro
d
a

P
s
V

ono analizzate le «Einfache
za motivazione; decisioni
zione dettagliata. Vi si ana-
nte dedurre l'identità dello
contenuti in entrambe le
ale schema è costituito da
rassi chiara e lineare: la de-
etica della *quaestio* ed, in-
aratteristiche stilistico-for-
senziale che indicherebbe
il fatto che le epitomi non
rafo sono analizzati i testi
nella forma indiretta; de-
ti sparsi. Anche in questa
alla quale si può dedurre
pico dei *responsa* non la-
omatori risultando, così,

r *Digesta*», p. 102-179), è
tere dell'opera di Alfeno.
tiche contenute nei *Dige-*
la *distinctio* non sembra
al giurista. Questa tecni-
gliata del caso giuridico,
didattica. Qui la *distinctio*
riteri formali adottati nel-
nde facilmente compren-
io spiegherebbe perché i
lta di casi utili alla prae-
teraria a fini didattici di
e distinzioni concettuali,
so della nave di Saufeio⁸
tarum. Nel III paragrafo
ano, infine, principi giu-

dedicata alla palingenesi
considerazioni conclusi-
ura dell'epitome paolina
enti oggetto di interpo-
le aggiunte, in gran nu-
negli scopi dei compila-
intatti i testi alfeniani.
re, il caso contenuto in
rebbe stata modificata.
mpilatori o se risalga ad
perto. Nel II paragrafo
il testo, soffermandosi

sull'analisi dell'ordine argomentativo dei *Digesta*, nei quali Alfeno avrebbe combinato l'ordine muciano-sabiniano ed il sistema edittale. Nel III paragrafo sono sintetizzate, in definitiva, le conclusioni sulle tematiche affrontate: la ricostruzione della storia del testo dei *Digesta* e delle epitomi; il carattere dell'opera e la forma espositiva in essa adottata; il ruolo dei *Digesta* alfeniani nella letteratura giuridica romana; il metodo di ricezione dei compilatori ed, infine, i metodi dogmatici adottati. Chiude l'indice delle fonti (p. 206-211).

3. Punto di partenza dell'opera è, dunque, lo stato delle ricerche. Si ricorda, infatti, nel descrivere, innanzitutto, la figura del giurista, che se di Alfeno Varo parla ironicamente Orazio¹³ come di uno scaltro figlio di un calzolaio, questi non era certo un esponente di un'antica famiglia romana. Egli, infatti, risulta appartenere ad una famiglia di operai cremonesi¹⁴; fu, quindi, probabilmente, padrone di negozio o imprenditore, ma ebbe una buona reputazione e ciò gli valse sia la carica di *consul suffectus* nel 39 a. C. sia la sepoltura a pubbliche spese. Discepolo di Servio Sulpicio Rufo, inoltre, Alfeno fu giurista assai fine e raffinato, scrittore elegantissimo nella semplice dicitura, accurato raccoglitore delle dottrine del suo maestro, ricordato da Pomponio, Papiniano, Ulpiano e da altri giuristi oltre che da Gellio, anche per sue opinioni e dottrine personali. Compose i *Digesta* in 40 libri dedicati specialmente allo *ius civile* e contenenti molte decisioni che si fanno risalire a Servio, al quale si riferiscono le frequenti espressioni *consulebatur, respondit* che si incontrano nel testo. Alfeno scrisse anche un'opera in almeno 2 libri intitolata *Coniectanea* di cui un frammento è riportato da Aulo Gellio¹⁵. I *Digesta* furono utilizzati dai compilatori giustiniane; questi riportarono nel *Corpus iuris civilis* numerosi frammenti dell'opera, ricavandoli, però, non dal testo originale, ma dalle due epitomi, una anonima in 7 libri ed una in almeno 8 libri dovuta a Paolo.

4. In riferimento all'opera alfeniana ed alla esistenza, struttura e provenienza delle due diverse epitomi escerpì dai compilatori, Roth si sofferma sui risultati della dottrina che ha accolto le opinioni di Lenel¹⁶. Va ricordato, in particolare, che oltre ad accogliere e ad arricchire con varie argomentazioni l'opinione di Lenel, Ferrini¹⁷ fu il primo a chiarire i rapporti tra il compendio anonimo e l'originale opera alfeniana. Mise a raffronto lo stile ed il carattere generale del primo con lo stile ed il carattere dell'epitome paolina, nell'intento di sottolineare la fedeltà con la quale il compendio anonimo sembra riprodurre il testo alfeniano. Lo studioso indagò sulla realizzazione dell'epitome anonima cercando di individuare il periodo in cui andrebbe collocata e le modalità relative alla sua stesura. Portò, pertanto, vari argomenti a sostegno della tesi che l'epitome paolina fu scritta sul testo originale e non sul compendio anonimo. Riprese, infine, l'opinione che i *Digesta* di Alfeno contenessero in gran parte dottrine di Servio, dedicando la seconda metà della breve monografia alla dimostrazione di tale tesi.

Ciò che Ferrini non fece in rapporto ad Alfeno, mentre lo fece in rapporto ad altri *prudentes*, è lo studio delle opinioni conservate nei digesti, inteso a fissare con la maggiore approssimazione possibile il posto, che compete ad Alfeno nella storia della giurisprudenza romana. Questo fu, invece, l'obiettivo dell'opera di de Sarlo¹⁸. Quest'ultimo, prescindendo da quei testi a carattere grammaticale riferentisi all'etimologia assegnata, da Alfeno Varo e dagli altri studiosi appartenenti alle varie epoche dell'antichità romana, a qualche termine per circostanze diverse oscuro anche all'età alfeniana e considerando gli argomenti giuridici trattati dai frammenti tramandati dal Digesto, constatò, in primo luogo, la vastità degli argomenti trattati da Alfeno, soprattutto, ma non solo, in tema di diritto privato¹⁹. De Sarlo sottolineò, pertanto, l'importanza degli argomenti toccati da una discreta quantità di testi a proposito del diritto delle persone, di problemi riferentisi al negozio in generale come da altri relativamente a quesiti, concernenti la procedura del tempo, e ancora con una certa abbondanza a varie questioni e discussioni in materia di diritti reali. Fu notato, poi, che dai frammenti alfeniani risultavano anche i riferimenti alle obbligazioni. Perché i *Digesta*, contenendo i *responsa*, hanno la caratteristica di toccare nell'esame di ogni questione pratica, una quantità enorme di problemi giuridici. Pachioni²⁰, scrivendo in tema di metodo della giurisprudenza della fine della repubblica, ricorda, infatti, come quel confronto fatto appunto nei *responsa*, del caso esaminato con altri, portava i giuristi, quando si trattava di precisare la motivazione in base alla quale essi si pronunciavano in un certo senso, a scindere gli elementi comuni e costanti, che in tutti quei casi ricorrevano, da quelli singolari e propri a ciascuno di essi, qual è il caso del seguente frammento:

Paul. 3 *epit. Alfeni dig.* D. 5.4.9. Cum multi heredes instituti essent, ex his unus in Asia erat: eius procurator venditionem fecit et pecuniam pro parte eius abstulerat: postea apparuerit eum qui in Asia erat antea decessisse instituto ex parte dimidia herede procuratore suo et ex parte alio. Quaesitum est, quemadmodum pecunia ex hereditate petenda esset. Responsum est ab eo, qui procurator eius fuisset, totam hereditatem, quia ex hereditate ea pecunia fuisset quae ad procuratorem ex venditione pervenisset, petere eos oportere.

Se, pertanto, i Bizantini alterarono in modo notevole il frammento alfeniano ciò consente ugualmente di scorgere nel passo, ricostruito nel suo tenore originario, il riferimento a diversi problemi giuridici quali quello relativo ai poteri riconosciuti già da Alfeno al *procurator* e quello, distinto dal primo se anche collegato con esso, di determinati casi di legittimazione passiva alla rivendicazione dell'eredità.

Quindi, perché non sia trascurato l'esame delle opinioni alfeniane relative a questioni di notevole interesse, nello studiare espressamente un testo di Alfeno, bisogna riprenderlo in esame a proposito dei singoli argomenti trattati. De Sarlo cercò di attenersi nel compiere questo esame, ai

comu
diritt
zioni
modè
pi. Il
abbia
nosce
semp
com
non
man
dev
pos
la ri
can
che
un
mo
vo

no
vit

qu
ch
de
to
st
di
u
p
b
S
d
b
c

Alfeno, mentre lo fece in
opinioni conservate nei di-
ssimazione possibile il po-
a giurisprudenza romana.
de Sarlo¹⁸. Quest'ultimo,
aticale riferentisi all'etimo-
studiosi appartenenti alle
e termine per circostanze
derando gli argomenti giu-
Digesto, constatò, in primo
Alfeno, soprattutto, ma non
tolineò, pertanto, l'impor-
quantità di testi a proposi-
ntisi al negozio in genera-
cernenti la procedura del
varie questioni e discus-
i, che dai frammenti alfe-
gazioni. Perché i *Digesta*,
di toccare nell'esame di
i problemi giuridici. Pac-
giurisprudenza della fine
nfronto fatto appunto nei
i giuristi, quando si trat-
tale essi si pronunciavano
ni e costanti, che in tutti
propri a ciascuno di essi,

ti heredes instituti essent,
tionem fecit et pecuniam
m qui in Asia erat antea
ocuratore suo et ex parte
hereditate petenda esset.
sset, totam hereditatem,
ocuratorem ex venditio-

o notevole il frammento
nel passo, ricostruito nel
problemi giuridici quali
no al *procurator* e quello,
di determinati casi di le-
ità.

delle opinioni alfeniane
udiare espressamente un
oposito dei singoli argo-
mpiere questo esame, ai

comuni raggruppamenti delle parti del sistema. È chiaro, dunque, che il diritto nella fase della giurisprudenza repubblicana, nel gruppo delle citazioni come nei frammenti alfeniani, non modifica l'opinione della scienza moderna, che attribuisce ad esso costruzioni ardite e fondamentali principi. Il concetto di responsabilità penale è applicato al liberto che da schiavo abbia commesso per ordine del padrone qualche delitto: è implicito il riconoscimento che ne è accordato alla personalità di fatto dello schiavo. E sempre rigorosa è la deduzione che, riconosciuto come essenzialmente complesso il carattere di un testamento nuncupativo, la conseguenza è di non potersi attribuire affatto efficacia alle dichiarazioni già compiute se manca la compiutezza di una sola delle dichiarazioni che il testatore intendeva esprimere. Il diritto in età repubblicana ammette che un negozio non possa trovare valutazione precisa se viene, per esso, addirittura trascurata la ricerca della causa negoziale. Lo studio del diritto nell'epoca repubblicana è interessante, in quanto mostra non solo l'elaborazione delle idee, che permarranno in tutto lo sviluppo del diritto classico, ma in generale, un criterio nell'interpretazione concreta di negozi del diritto privato (come mostrano i responsi in tema d'interpretazione dei legati) che resta obiettivo pur se ricerca, attraverso le parole, la volontà.

5. L'esame dei vari passi, per il tramite dei quali il pensiero alfeniano è arrivato a noi, conferma quanto è ritenuto dagli studiosi circa l'attività dei giuristi repubblicani.

La struttura dell'opera giuridica rimane preferibilmente sempre quella della raccolta di responsi: i testi che ci si presentano numerosi, che discutono sopra il valore, il quale precisamente si debba attribuire a determinate *leges privatae* e le interpretano, mostrano poi un altro aspetto dell'attività di Alfeno o del suo maestro: l'attività o funzione consistente nel preparare schemi di negozi. Si ha, per esempio, un complesso di frammenti dell'opera alfeniani riguardanti *leges*, aggiunte alla vendita; un complesso in relazione alle *leges* di contratti di *locatio conductio*: si può notare nelle ipotesi ricordate, che siamo di fronte a responsi, ma se ben si guarda, sono però quei richiamati responsi a contenuto cautelare. Si può dire che l'attività che presuppone un tipo simile di decisioni giuridiche fa riscontro al normale *cavere*, ma non le si può negare carattere, badando a quella che è la sostanza, identico o almeno analogo. Si tratta di responsi che indagano o illustrano giuridicamente la portata della *lex*, proposta, e non presentano aspetto differente, così almeno sembra, da quel fondamentale compito di giureconsulto, che consiste nel preparare gli schemi negoziali partendo dalla considerazione dei risultati, che le parti vogliono raggiungere.

L'importanza del noto passo circa la nave di Saufeio, ad esempio, contenuto in Alf. 5 *dig. a Paul epit.* D. 19.2.31 appare nel fatto che si può rilevare come in questo si noti che nell'opera alfeniana qualche spunto della tendenza serviana alle classificazioni appare in quell'asserto che due sono i *genera* di locazione, distinguibili con il criterio attinente alla conservata individualità economica della cosa o invece alla trasfor-

mazione del materiale consegnato originariamente in una *species nova*, proprio in adempimento dell'obbligazione assunta dall'artefice.

6. Sulla base delle sue posizioni dottrinarie, Roth spinge ancora più avanti le ricerche. Dal suo argomentare, infatti, si può concludere che nel tentativo di tracciare la storia del testo dei *Digesta* alfeniani e delle relative epitomi, la critica ricorre per lo più forzatamente alla comparazione dei testi preclassici paralleli oltre che a valutare la possibilità che aggiunte siano state introdotte nel lungo periodo intercorrente tra la stesura dell'opera alfeniana e la sua ricezione nei *Digesta* di Giustiniano.

Secondo Roth, invece, sarebbe fondamentale ricorrere soprattutto alla comparazione con l'intera produzione di Alfeno. Da questa, infatti, si potrebbe dedurre che gran parte dei *Digesta* si siano conservati per lo più intatti negli anni intercorrenti tra la loro prima edizione e la ricezione nella compilazione giustiniana. Il testo, infatti, fu escerpito in età classica soltanto due volte, da Paolo e da un anonimo epitomatore, e solo queste epitomi sarebbero state a disposizione dei compilatori. In queste, in particolare la diversità di sequenza delle tematiche dimostrerebbe chiaramente che l'epitome di Paolo non può essere un estratto dell'epitome dell'anonimo e che, quindi, Paolo seguirebbe l'ordine peculiare dell'opera originale di Alfeno, mentre l'anonimo epitomatore seguirebbe l'ordine dell'editto. L'origine alfeniana dei frammenti provenienti da entrambe le epitomi, inoltre, sarebbe avvalorata dalla circostanza che in essi risultano le stesse particolarità grammaticali, stilistiche e strutturali. Circa la metà dei frammenti di entrambe le epitomi, inoltre, poi recepiti nei *Digesta* giustiniani, nel seguire la tripartizione tipica dei *responsa* (descrizione del fatto / *quaestio* / decisione) avrebbe, secondo Roth, senso compiuto e forma completa.

La comparazione, poi, di frammenti più brevi senza la forma dei *responsa* con i frammenti di *responsa* stilisticamente e formalmente omogenei, mostra che i primi sarebbero semplicemente testi di *responsa* abbreviati. Da ciò si può desumere che tali frammenti di *responsa* furono scritti sulla scia di un comune modello, archetipico di entrambe le epitomi, e che i lavori di abbreviazione del manoscritto conservarono le caratteristiche grammaticali comuni.

L'abbreviazione dei testi di *responsa* di Alfeno condotta sui frammenti derivati senza forma di *responsa* ci porterebbe, così, indietro ad una revisione comune di entrambe le edizioni che può essere avvenuta in primo luogo attraverso i compilatori. L'epitome di Paolo contiene alcuni glossemi nel testo, il cui scarso valore e le cui imperfezioni escludono la sua paternità. Poiché queste interpolazioni non hanno alcun nesso con gli obiettivi della codificazione, esse devono attribuirsi ad un elaboratore postclassico o essere considerate semplici glossemi di un tardo utilizzatore. Per i testi anonimi questi appaiono solo una più tarda aggiunta, che adatta le decisioni di Alfeno alla mutata situazione giuridica. Se questa aggiunta sia stata dei compilatori o di un elaboratore vissuto in epoca più recente, tuttavia, resta un problema irrisolto.

Ep
alfeniana
sunti p
compil
bero in
mere è
diritto
didatt
rilievo
tradiz

ment
lascia
didatt
secol
Paolo

l'ope
40 li
durr
dici
della
ne n

sec
rat
ip
chi

fra
reb
spo
sid
cev
gi

de
ti
lo
ris

la
q
c

d

mente in una *species nova*,
unta dall'artefice.

cie, Roth spinge ancora piú
tti, si può concludere che
ei *Digesta* alfeniani e delle
orzatamente alla compara-
valutare la possibilità che
do intercorrente tra la ste-
Digesta di Giustiniano.

ntale ricorrere soprattutto
Alfeno. Da questa, infatti,
si siano conservati per lo
prima edizione e la recezio-
infatti, fu escerpito in età
anonimo epitomatore, e
zione dei compilatori. In

delle tematiche dimostre-
n può essere un estratto
seguirebbe l'ordine pecu-
onimo epitomatore segui-
ei frammenti provenienti
rata dalla circostanza che
cali, stilistiche e struttura-
epitomi, inoltre, poi rece-
rtizzazione tipica dei *respon-*
avrebbe, secondo Roth,

evi senza la forma dei *re-*
e e formalmente omoge-
e testi di *responsa* abbre-
di *responsa* furono scrit-
li entrambe le epitomi, e
servarono le caratteristi-

fenò condotta sui fram-
rebbe, così, indietro ad
e può essere avvenuta in
di Paolo contiene alcuni
perfezioni escludono la
hanno alcun nesso con
buirsi ad un elaboratore
ni di un tardo utilizzato-
piú tarda aggiunta, che
ne giuridica. Se questa
ratore vissuto in epoca

Entrambi gli epitomatori, dunque, non avrebbero alterato il testo alfeniano. Ambedue le epitomi sarebbero, dunque, nient'altro che riassunti puramente conservativi. Questi riassunti, poi, avrebbero raggiunto i compilatori pressoché intatti. Solo nell'epitome di Paolo, infatti, sarebbero individuabili aggiunte esplicative. Da ciò, quindi, si potrebbe desumere che i testi tramandati sotto il nome di Alfeno riportano realmente il diritto della tarda repubblica. A ciò va aggiunto il carattere scientifico-didattico dell'opera e l'alto livello dei dibattiti giuridici. Ciò ha notevole rilievo se si considera che proprio su questo diritto s'intende fondarsi la tradizione del diritto privato europeo.

L'esiguo numero di modifiche testuali così come il fatto che i frammenti di *responsa* devono la loro forma in primo luogo alla compilazione, lasciano presupporre, infine, che entrambe le epitomi nella prassi e nella didattica furono poco usate. L'epitome anonima risalirebbe alla metà del II secolo; ad ogni modo essa è precedente all'epitome di Paolo. L'epitome di Paolo, pertanto, dovrebbe essere retrodatata anteriormente al 211 d. C.

7. In conclusione, Roth sottolinea che relativamente al carattere dell'opera, i *Digesta* di Alfeno sono una raccolta di casi, a scopo didattico in 40 libri sul diritto civile e pretorio. Si può notare, infatti, che per introdurre il lettore nella *ratio* della decisione e far conoscere gli aspetti giuridici rilevanti per lo stato dei fatti, nella risposta si variavano gli elementi della fattispecie rilevanti ai fini della decisione ipotetica, alla cui soluzione né il giudice né una parte processuale erano chiaramente interessati.

In ordine, poi, al ruolo rivestito dai *Digesta* di Alfeno, è evidente, secondo Roth, che i *Digesta* fossero una vera forma autonoma della letteratura giuridica romana. Alfeno, infatti, introdusse nell'opera varianti ipotetiche, argomentazioni di problematiche inserite in due quesiti e chiare esplicazioni ai citati principi giuridici.

Circa il metodo usato dai compilatori, poi, Roth sottolinea che i frammenti pervenutici privi dello schema formale del responso dimostrerebbero in maniera esemplare il lavoro di abbreviazione dei testi dei *responsa* realizzato dai compilatori. Ciò, infatti, sarebbe evidente se si considera la ben nota tendenza giustiniana alla generalizzazione che induceva ad introdurre in una risposta ad un quesito, un principio generale giuridico.

Riguardo, infine, ai risultati dogmatici, Roth sostiene che l'esegesi dei frammenti alfeniani attestano chiaramente l'elevato livello dei dibattiti problematici dei giuristi. Ciò, accanto alla valutazione dell'antichità dello scritto, indusse i compilatori ad assumere oltre cento decisioni del giurista nei *Digesta* giustiniani. Ricordiamo la rilevanza di alcuni di essi:

Alf. 5 *dig.* D. 28.5.45 - ai fini di una collocazione storica della regola che considerava inefficace, qualora contestuale alla istituzione, per quanto almeno concernerebbe nell'epoca classica il diritto testamentario comune, la diseredazione;

Paul. 3 *epit.* Alf. *dig.* D. 5.4.9 - in ordine al problema dell'individuazione della legittimazione passiva alla rivendicazione dell'eredità;

Paul. 5 *epit. Alf. dig.* D. 12.6.36 - circa la collocazione dogmatica della *condictio*;

Alf. 5 *dig. a Paulo epit.* D. 19.2.31 - sulla possibilità che Alfeno conoscesse il *depositum irregolare* se anche non come operazione a credito;

Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12.2 - relativamente al problema della conoscenza del concetto di *instrumentum fundi*;

Alf. 3 *dig. a Paulo epit.* D. 23.4.19 - sulla possibilità che già le più antiche fonti attestassero l'esistenza dei patti dotali;

Alf. 2 *dig.* D. 44.7.20 - per la comprensione del problema del riconoscimento di una responsabilità penale di quel liberto che da schiavo abbia commesso per ordine del padrone qualche delitto;

Alf. 1 *dig. a Paulo epit.* D. 41.3.34 - per la conoscenza dell'usucapibilità generica di una cosa che già appartenente al peculio, sia stata indipendentemente dalla conoscenza che il proprio padrone avesse di ciò, venduta dallo schiavo concessionario del peculio.

8. Il libro di Roth, in definitiva, sembra raggiungere, attraverso le sue estese esegesi²¹, l'intento di costituire un valido punto di riferimento per la dottrina romanistica ai fini della valutazione dell'importanza del giurista del I sec. a. C. Vanno tuttavia sottolineati alcuni limiti della monografia, riscontrabili soprattutto nel mancato approfondimento di alcune tematiche. Nel lavoro, per esempio, risulta non esplicito completamente il concetto fondamentale di *in creditum iri*²², in quanto non si pone in risalto la contrapposizione tra *creditum* e *solutio* come delineato da Paul. 28 *ad ed.* D. 12.1.2.1. Ma più in generale, l'a. tende troppo spesso ad inquadrare secondo i suoi presupposti sistematici la vita e l'opera del giurista romano, mostrando una eccessiva propensione sia ad una visione alquanto entusiastica sia all'attribuzione di un valore piuttosto didattico ai *Digesta*, trascurando, così, la praticità ed il realismo di casi trattati dal giurista romano.

Napoli.

VALERIA CARRO

1. La dissertazione (1997) è stata precedentemente premiata con il Walter-Witzenmann Preis nel 1998 dalla Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 2. Cfr. R.A. Bauman, *Lawyers in Roman transitional politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate* (München 1985) 89 ss.; A. Berger, s.v. *Iulius (Paulus)*, in *RE*. X/1 (1918) 723; C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini all'opera di Labeone* (Torino 1997) 273 ss.; C. Castello, *D.* 50.16.203. *Un passo di Alfeno Varo in tema di esenzione dal 'portorium'*, in *Iura* 37 (1986) 101 ss.; L. de Sarlo, *Alfeno Varo e i suoi digesta* (Milano 1940); F. d'Ippolito, *Il diritto e i cavalieri*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* (Napoli 1998) 31 ss., spec. 38 ss.; C. Ferrini, *Intorno ai digesti di Alfeno Varo*, in *BIDR.* 4 (1891) 1 ss. [= *Opere* II (1929) 169 ss.]; T. Frank, *Catullus and Horace*

a collocazione dogmatica

possibilità che Alfeno co-
me operazione a credito;
e al problema della cono-

possibilità che già le piú
tali;

ne del problema del rico-
el liberto che da schiavo
e delitto;

conoscenza dell'usucapi-
al peculio, sia stata indi-
o padrone avesse di ciò,
.

aggiungere, attraverso le
do punto di riferimento
ione dell'importanza del
ti alcuni limiti della mo-
pprofondimento di alcu-
non esplicito completa-
iri²², in quanto non si
e *solutio* come delineato
e, l'a. tende troppo spes-
ematici la vita e l'opera
ppensione sia ad una vi-
un valore piuttosto di-
à ed il realismo di casi

VALERIA CARRO

emente premiata con il
lberger Akademie der
in *Roman transitional*
tical setting in the Late
; A. Berger, s.v. *Iulius*
r una storia della scien-
Labeone (Torino 1997)
Alfeno Varo in tema di
s.; L. de Sarlo, *Alfeno*
l diritto e i cavalieri, in
(Napoli 1998) 31 ss.,
feno Varo, in *BIDR.* 4
s., *Catullus and Horace*

on *Suffrenus and Alfenus*, in *CQ.* 14 (1920) 160 ss.; P. Huvelin, *Sur un texte d'Alfenus Varus*, in *Mél. Girard I* (Paris 1912) 565 ss.; P. Jörs, s.v. *Alfenus Varus*, in *RE.* II/1 (1895) 1473 ss.; E. Klebs, *ibidem* 1471 ss.; C. Krampe, *Eine Auslegungs-distinctio Alfens: D. 17.2.71 pr. Paulus 3 epitomarum Alfeni digestorum*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Th. Mayer-Maly zum 70. Geburtstag* (Köln-Weimar-Wien 2002) 375 ss.; P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts* (München-Leipzig 1912) 69 ss.; Id., *Römische Juristen und ihre Werke*, in *Studi in onore di P. Bonfante II* (Milano 1930) 326 ss.; W. Kunkel, *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung²* (1967), Nachdr. Köln-Weimar-Wien 2001) 29 ss.; I. Molnár, *Alfenus Varus iuris consultus*, in *Studia in honorem V. Pólay septuagenarii* (Szeged 1985) 311 ss.; G. Negri, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993, cur. D. Mantovani (Torino 1996) 135 ss.; E. Otto, *P. Alfenus Varus ab iniuriis veterum et recentiorum liberatus* (Utrecht 1735) n. v.; M. Pavan, F. Della Corte, s.v. *Alfeno Varo*, in *Encicl. Virg.* I (1984) 92 ss.; F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (Firenze 1968) 365 ss. [= *History of roman legal science²* (Oxford 1953) 50 ss. = *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft* (Weimar 1961) 254 ss.]; S. Solazzi, *Alfeno Varo e il termine «dominium»*, in *SDHI.* 18 (1952) 218 ss. [= *Scritti di diritto romano VI* (Napoli 1972) 628 ss.]; J.E. Spruit, *Nocturne: eine Auslegung von Alfenus D. 9.2.52.1 aus soziologischer Sicht*, in *TR.* 63 (1995) 247 ss.; M. Talamanca, *La tipicità dei contratti romani fra 'conventio' e 'stipulatio' fino a Labeone*, in *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*. Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della lettera Florentina. Copanello 1-4 giugno 1988, cur. F. Milazzo (Napoli 1990) 35 ss.; E. Vernay, *Servius et son école* (Parigi 1909) 35 ss.; A. Watsons, *Law Making in the Later Roman Republik* (Oxford 1974) 39 ss.; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts* (Wien 1953) 484 ss.; F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur. I. Einleitung. Quellenkunde. Frühzeit und Republik* (München 1988) 607 ss. 3. F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* (Göttingen 1960). 4. V., ad es., B. Eckardt, *Javoleni Epistulae* (Berlin 1978); R. Greiner, *Opera Neratii. Drei Textgeschichten* (Karlsruhe 1973); J.D. Harke, *Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklassischen Juristen* (Berlin 1999); C. Krampe, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift* (Karlsruhe 1970); U. Manthe, *Die libri ex Cassio des Javolenus Priscus* (Berlin 1980); C. Zülch, *Der liber singularis responsorum des Ulpianus Marcellus* (Berlin 2001). 5. Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 5.4.9; Alf. 5 *dig.* D. 9.1.5; Alf. 2 *dig.* D. 9.2.52.3; Alf. 2 *dig.* D. 9.2.52.4; Paul. 5 *epit. Alf. dig.* D. 12.6.36; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 32.60.2; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 33.7.16.2; Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12.2; Alf. 5 *dig.* D. 33.8.14; Paul. 2 *epit. Alf. dig.* D. 35.1.28 pr.; Alf. 7 *dig.* D. 40.1.7; Alf. 4 *dig.* D. 40.7.14 pr. 6. Alf. 5 *dig.* D. 4.6.42 pr.; Paul. 2 *epit. Alf. dig.* D. 7.1.11; Iav. 10 *ex Cassio* D. 8.6.14.1; Alf. 2 *dig.*

D. 9.2.52 pr.; Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 10.3.27; Alf. 2 *dig.* D. 15.3.16 pr.; Alf. 2 *dig.* D. 19.1.26; Alf. 2 *dig.* D. 19.2.27 pr.; Pomp. 15 *ad Sab.* D. 23.4.7; Alf. 3 *dig. a Paul. epit.* D. 23.4.19; Ulp. 3 *disp.* D. 24.3.29 pr.; Alf. 5 *dig.* D. 34.8.2 pr.; Alf. 4 *dig. a Paulo epit.* D. 41.1.38; Alf. 1 *dig. a Paulo epit.* D. 41.3.34; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 46.3.35; Alf. 4 *dig. a Paul. epit.* D. 47.2.58; Paul. 2 *epit. Alf. D.* 50.16.204. 7. Alf. 2 *dig.* D. 9.2.52.1; Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 17.2.71 pr.; Paul. 4 *epit. Alf. dig.* D. 18.1.40 pr.; Alf. 3 *dig. a Paulo epit.* D. 19.2.30.2; Alf. 4 *dig. a Paulo epit.* D. 39.3.24 pr.-2; Alf. 4 *dig.* D. 40.7.14.1; Pomp. 7 *ad Plaut.* D. 40.7.21 pr.; Alf. 2 *dig.* D. 44.7.20. 8. Alf. 5 *dig. a Paulo epit.* D. 19.2.31. 9. Paul. 1 *epit. Alf. dig.* D. 8.4.15; Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 10.3.27; Paul. 4 *epit. Alf. D.* 10.4.19; Paul. 3 *epit. Alf. D.* 19.1.27; Alf. 2 *dig.* D. 19.2.27 pr.; Alf. 5 *dig. a Paulo epit.* D. 19.2.31; Alf. 5 *dig.* D. 28.5.45; Alf. 2 *dig. a Paul. epit.* D. 32.60.2; Alf. 8 *dig. a Paulo epit.* D. 33.2.40; Alf. 5 *dig.* D. 33.8.14; Alf. 5 *dig.* D. 34.8.2 pr.; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 46.3.35; Alf. 7 *dig.* D. 50.16.203. 10. Alf. 2 *dig.* D. 19.2.27; Alf. 7 *dig.* D. 38.1.26; Alf. 2 *dig.* D. 39.2.43.1-2; Alf. 2 *dig.* D. 39.2.43 pr. 11. Alf. 6 *dig.* D. 5.1.76. 12. Alf. 6 *dig.* D. 6.1.57; Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 6.1.58; Paul. 5 *epit. Alf. dig.* D. 8.2.33; Paul. 1 *epit. Alf. dig.* D. 48.22.3; Alf. 5 *dig.* D. 35.1.27. 13. Hor. *serm.* 1.3.130: ... *Alfenus vafer omni abiecto instrumento artis clausaque taberna, sutor erat* ... 14. *Commenta Porphyri ad Horat. serm.* 1.3.130: *urbane Alfenum Varum Cremonensem deridet, qui abiecta sutrina, quam in municipio supo exercuerat, Romam petit magistroque usus Sulpicio iuris consulto ad [tantum] tantam scientiam pervenit, ut et consulatum gereret et publico funere efferetur.* 15. Gell. 7.5.1: *Quod Alfenus iureconsultus in verbis veteribus interpretandis erravit. I. Alfenus iureconsultus, Servii Sulpicii discipulus rerumque antiquarum non incuriosus, in libro digestorum tricesimo et quarto, coniectaneorum autem secundo: 'in foedere,' inquit 'quod inter populum Romanum et Carthaginenses factum est, scriptum invenitur, ut Carthaginenses quotannis populo Romano darent certum pondus argenti puri puti, quaesitumque est, quid esset 'pulum putum'. Respondi 'inquit' ego 'putum' esse valde pulum, sicuti novum 'novicium' dicitur et proprium 'propicium' augere atque intendere volentes novi et proprii significationem.'*; 2. *Hoc ubi legimus, mirabamur eandem adfinitatem visam esse Alfeni 'puri' et 'puti', quae sit 'novicii' et 'novi'.* 3. *nam si esset 'puricium', tum sane videretur dici quasi 'novicium'.* 4. *Id etiam mirum fuit, quod 'novicium' per augendi figuram dictum existimavit, cum sit 'novicium' non, quod magis novum sit, sed quod a 'novo' dictum sit inclinatumque.* 5. *His igitur assentimus, qui 'putum' esse dicunt a 'putando' dictum et ob eam causam prima syllaba brevi pronuntiant, non longa, ut existimasse Alfenus videtur, qui a 'puro' id esse factum scripsit.* 6. *'Putare' autem veteres dixerunt vacantia ex quaque re ac non necessaria aut etiam obstantia et aliena auferre et excidere et, quod esse utile ac sine vitio videretur, relinquere.* 7. *Sic namque arbores et vites et sic rationes etiam 'putari' dictum.* 8. *Verbum quoque ipsum 'puto', quod declarandae sententiae nostrae causa dicimus, non significat profecto aliud, quam id agere nos in re dubia obscuraque, ut decisis amputatisque falsis opinionibus*

Alf. 2 dig. D. 15.3.16 pr.;
 pr.; Pomp. 15 ad Sab. D.
 3 disp. D. 24.3.29 pr.; Alf.
 1.1.38; Alf. 1 dig. a Paulo
 5.3.35; Alf. 4 dig. a Paul.
 204. 7. Alf. 2 dig. D.
 Paul. 4 epit. Alf. dig. D.
 2; Alf. 4 dig. a Paulo epit.
 p. 7 ad Plaut. D. 40.7.21
 ulo epit. D. 19.2.31. 9.
 f. dig. D. 10.3.27; Paul. 4
 27; Alf. 2 dig. D. 19.2.27
 D. 28.5.45; Alf. 2 dig. a
 D. 33.2.40; Alf. 5 dig. D.
 ulo epit. D. 46.3.35; Alf.
 7; Alf. 7 dig. D. 38.1.26;
 pr. 11. Alf. 6 dig. D.
 lf. dig. D. 6.1.58; Paul. 5
 D. 48.22.3; Alf. 5 dig. D.
 afer omni abiecto instru-
 Commenta Porphy. ad
 remonensem deridet, qui
 Romam petit magistro-
 t, Romam petit magistro-
 m scientiam pervenit, ut
 15. Gell. 7.5.1: Quod
 tandis erravit. I. Alfenus
 antiquarum non incurio-
 ctaneorum autem secun-
 annum et Carthaginenses
 quotannis populo Roma-
 situmque est, quid esset
 e valde purum, sicuti no-
 augere atque intendere
 ubi legimus, mirabamur
 uti, quae sit 'novicii' et
 ur dici quasi 'novicium'.
 di figuram dictum existi-
 n sit, sed quod a 'novo'
 qui 'putum' esse dicunt
 i brevi pronuntiant, non
 d esse factum scripsit. 6.
 ue re ac non necessaria
 quod esse utile ac sine
 et vites et sic rationes
 uto', quod declarandae
 profecto aliud, quam id
 tatisque falsis opiniononi-

bus, quod videatur esse verum et integrum et incorruptum, retineamus. 9. Argentum ergo in Carthaginensi foedere 'putum' dictum est quasi exputatum excoctumque omnique aliena materia carens omnibusque ex eo vitiis detractis emaculatum et candefactum. 10. Scriptum est autem 'purum putum' non in Carthaginensi solum foedere, sed cum in multis aliis veterum libris, tum in Q. quoque Ennii tragoedia, quae inscribitur Alexander, et in satira M. Varronis, quae inscripta est dis paides hoi gerontes. 16. O. Lennel, *Palingenesia iuris civilis I* (Leipzig 1889, rist. Roma 2000) 37 ss. 17. C. Ferrini, *Intorno ai digesti* cit. 6 ss. 18. L. de Sarlo, *Alfeno* cit. 6 ss. 19. Alf. 2 dig. D. 15.3.16; Alf. 3 dig. a Paul. epit. D. 24.1.38; Alf. 2 dig. a Paul. epit. D. 46.3.35. 20. G. Pacchioni, *Corso di diritto romano I* (Torino 1918) 192 ss. 21. V., ad es., a p. 134 ss., l'esegesi di Alf. 5 dig. a Paul. epit. D. 19.2.31. 22. Cfr. p. 135; v. pure i rilievi nella rec. di D. Liebs, in ZSS. 117 (2000) 519 ss. [V. C.]